



**Udito**, per la ricorrente, l'avv. Nicola Giuliani.

**Udito**, per l'Inps, l'avv. Massimiliano Gorgoni.

**Udito** l'avv. Nicola Giuliani.

### **Svolgimento del processo**

1. Con il ricorso odierno [REDACTED] adiva questo Giudice al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento n.14800 di recupero di indebito pensionistico di € 17.591,86, per somme indebitamente percepite nel periodo 1.9.1996-30.12.2011, per un importo mensile di € 429,00 decorrente dall'1.1.2012.

La ricorrente era collocata a riposo in data 1.9.1996 dal Ministero della Pubblica Istruzione con una pensione lorda annua di Euro 18.174,48.

Riferiva che in data 02.11.2011 perveniva presso la sede INPDAP di Siena il decreto definitivo n. 699 del 15.12.2006 con il quale le era concessa la pensione definitiva pari ad euro 19.718,65. Successivamente, l'INPS di Siena, in data 01.12.2012 accertava un indebito di Euro 17.591,86 per il periodo 01.09.1996 al 30.12.2011, prelevando sul rateo di pensione 01.01.2012 la somma di Euro 429,07 a titolo di indebito oggettivo e fino alla concorrenza del debito al 30.05.2012.

Aggiungeva che tali prelievi, palesemente illegittimi, le venivano comunicati solo in data 07.05.2012 e *"su sollecitazione della stessa che chiedeva spiegazioni al competente ufficio della ritenuta di euro 429,07 effettuata dall'INPS - INPDAP a partire*



*dal mese di gennaio 2012...".*

La ██████ contestava l'indebito in fatto e in diritto diffidando parte resistente ad astenersi dal prelevare somme sui ratei di pensione, citando a tal proposito copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti sul punto di diritto.

Con il ricorso odierno, la ██████ deduceva l'intervenuta prescrizione dell'indebito e comunque l'irripetibilità delle somme perché utilizzate per esigenze di vita propria e dei familiari, oltre che in buona fede per un lungo periodo di 16 anni. In ordine all'istanza cautelare, evidenziava la onerosità della trattenuta di € 429,07 che riduceva il trattamento pensionistico in godimento a € 1.439,23.

2. L'Inps si costituiva con memoria depositata il 30.11.2012, nella quale chiedeva il rigetto della domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna diretta del Ministero della Istruzione ovvero l'accertamento del diritto di rivalsa dell'Inps nei suoi confronti.

Riferiva che la ricorrente era stata collocata in pensione a decorrere dal 31.8.1996. Le era stata liquidata la pensione provvisoria in data 26.7.1996 a decorrere dall'1.9.1996. Successivamente tale trattamento provvisorio era riliquidato più volte a seguito dei miglioramenti economici stabiliti dal CCNL relativo al biennio 1996/97. Con successivo decreto 15.12.2006 n.699, trasmesso all'Inps (Inpdap) il 2.11.2010, il Centro servizi

Amministrativi di Siena conferiva la pensione definitiva alla ricorrente con decorrenza 1.9.1996. In seguito all'applicazione di detto decreto l'Inps aveva accertato, in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva, l'indebito di € 17.591,86.

All'udienza camerale del 13 dicembre 2012 l'istanza di sospensione era accolta.

All'udienza del il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica/ Ufficio Scolastico Provinciale di Siena.

All'udienza dell'11 luglio 2013 la causa era trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

1. La domanda merita accoglimento.

Dall'esposizione in fatto si evince agevolmente un ritardo, oltre modo ingiustificato, nella liquidazione/concessione della pensione definitiva, circostanza che porta a ritenere fondata la pretesa attorea. La pensione provvisoria è stata concessa alla ricorrente il 26.7.1996 a decorrere dall'1.9.1996. Con successivo decreto 15.12.2006 n.699, trasmesso all'Inps (Inpdap) il 2.11.2010, il Centro servizi Amministrativi di Siena conferiva la pensione definitiva alla ricorrente con decorrenza 1.9.1996. Peraltro, il provvedimento di recupero dell'Inps era emesso il 7.5.2012, provvedimento di dubbia leittimità poiché vi si comunicava ex



*provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".*

Ne consegue che, nella sostanza, ciascuna fattispecie di indebito previdenziale deve essere esaminata in concreto e tenendo conto di una serie di circostanze che possono verosimilmente giustificare l'operato dell'Amministrazione. Ne deriva, altresì, che il solo ritardo procedimentale - più o meno protratto nel tempo - non fa sorgere *tout court* il diritto alla irripetibilità di dette somme in virtù del principio di tutela dell'affidamento del percettore.

Passando all'esame della fattispecie in esame, risulta evidente

post l'avvio delle operazioni di recupero mediante trattenuta mensile di € 429,07 dall'1.1.2012 al 30.5.2015 per l'indenito formatosi sin dalla percezione della pensione provvisoria nel 1996.

Ne deriva comunque che la ricorrente durante trattamento provvisorio ha percepito somme in più indebitamente ma che ciò è avvenuto in buona fede, confidando nella correttezza delle liquidazione dell'amministrazione nel lungo lasso di tempo intercorso. Del resto, la liquidazione della pensione definitiva è avvenuta dopo complessivi sedici anni da quella provvisoria e il recupero con lo stesso scarto temporale, pur rilevando che l'Inps aveva ricevuto il decreto definitivo dall'amministrazione nel maggio 2010 e lo ha messo in pagamento con la predisposizione del conguaglio dopo due anni, nel 2012.

Ne consegue che la ricorrente può vantare nei confronti dell'amministrazione - complessivamente intesa come ordinatore primario e secondario di spesa - una posizione giuridica meritevole di tutela, poiché ha ricevuto la pensione definitiva e la contestazione dell'indebito solo dopo ben sedici anni dalla pensione provvisoria.

In particolare, deve precisarsi che, in tema di indebito pensionistico conseguente al conguaglio pensione provvisoria/pensione definitiva, con la sentenza n. 2/2012/QM le Sezioni Riunite hanno espresso il seguente principio:

*"Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del*

11/15  
che la pensionata non avrebbe potuto avvedersi di quale fosse l'esatto importo a lei spettante a titolo di pensione perché per sedici anni ha percepito una certa somma, confidando, con l'ormai trascorrere del tempo, sulla correttezza della liquidazione eseguita nei suoi confronti. Pertanto, le somme indebitamente percepite devono ritenersi irripetibili in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla concessione della pensione provvisoria.

Di tutta evidenza è il ritardo colpevole da attribuire alla condotta negligente dell'amministrazione datore di lavoro che ha adottato il decreto di pensione definitiva dopo quattordici anni.

A fronte di tanto, ed in conformità con i principi espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza 2/QM/2012, il ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria di irripetibilità dell'indebito.

Alla declaratoria di irripetibilità delle somme eventualmente riscosse in buona fede a titolo di pensione provvisoria, fa seguito la pronuncia di restituzione delle ritenute cautelative operate in esecuzione del provvedimento impugnato, ma senza interessi e rivalutazione, non spettanti per costante giurisprudenza, non essendo collegati ad un credito legittimamente maturato, ma al diritto di ritenzione dell'indebito (Corte conti, Sez. 1<sup>a</sup> app. sent. n. 251/2012 A del 14.5.2012).

1.2. Infine, per quanto riguarda l'azione di rivalsa formulata in via subordinata dall'Inps nei confronti del datore di



lavoro/pubblica amministrazione, questo Giudice, disattendendo il suo precedente orientamento, ritiene, in primo luogo, di dover condividere la posizione interpretativa delle Sezioni d'Appello di questa Corte (Sezione Prima, n. 267/2013; nn.106, 177, 516, 638/2012; Sezione Terza n.481/2012; Sezione Appello Sicilia n.207/2012), che hanno affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte di conti.

Come rammentato dai giudici di appello, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che non solo sussiste la giurisdizione della Corte nella controversia tra l'ente datore di lavoro e l'ente previdenziale, quando, per effetto di comunicazioni errate del primo al secondo, sia stata corrisposta una pensione non dovuta, perché non maturata e, quindi, l'ente previdenziale richieda, all'ente datore di lavoro la restituzione delle somme erroneamente pagate (Cass. n. 23731 del 16 novembre 2007), ma e a maggior ragione, anche quando l'ente datore di lavoro, nei cui confronti l'ente previdenziale abbia esercitato la rivalsa, a sua volta, eserciti l'azione di rivalsa nei confronti dell'ex dipendente (Cass., SU, n. 920 del 21 dicembre 1999). La Suprema Corte ha affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti si estende alla speciale rivalsa dell'ente di appartenenza del dipendente, nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui l'ente stesso sia tenuto a rifondere all'istituto erogatore della pensione quanto da questo indebitamente corrisposto in relazione ad un trattamento pensionistico



erroneamente liquidato a causa di inesattezza (non imputabile a dolo dell'assicurato) dei dati comunicati dall'ente datore di lavoro; né vale a rendere privatistica la controversia sul trattamento pensionistico e ad escludere la giurisdizione della Corte dei conti la circostanza che l'assicurato non contesti l'esistenza dell'indebitto, ma deduca l'irripetibilità delle somme in ragione della sua buona fede.

Passando ad esaminare il merito della richiesta di rivalsa formulata dall'Inps, si osserva che nella fattispecie si rileva una condotta censurabile del Ministero dell'Istruzione (Provveditorato di Siena) che ha liquidato in modo errato la pensione del ricorrente in sede provvisoria e che solo dopo quattordici anni ha trasmesso il decreto definitivo all'Inps, generando l'indebitto di rilevante entità. Peraltro, il tempo impegnato dall'Inps nei successivi due anni può ritenersi ragionevole e ininfluenza ai fini della formazione dell'indebitto.

Pertanto, va dichiarato il diritto dell'Ente Previdenziale - obbligato alla restituzione nei confronti del ricorrente di tutte le somme indebitamente erogate - a rivalersi sull'ordinatore primario di spesa convenuto in giudizio per l'intero importo accertato come indebitamente percepito dalla ricorrente.

Ricorrono giusti motivi - in ragione della non contestata natura dell'indebitto - per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, in funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 59341PCPM proposto da [REDACTED], così provvede:

-dichiara irripetibile l'indebito *de quo* e dispone la restituzione in favore di [REDACTED] da parte dell'INPDAP/INPS delle ritenute eventualmente già operate sulla sua pensione nei termini di cui in parte motiva;

-dichiara il diritto di rivalsa dell'INPDAP/INPS nei confronti del Ministero dell'Istruzione/Provveditorato Provinciale di Siena della somma indebita dichiarata irripetibile e in parte già trattenuta e restituita per effetto della presente sentenza;

Così deciso in Firenze all'udienza dell'11 luglio 2013 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Trasmessa in pari data in segreteria.

IL GIUDICE

F.TO Dr.ssa Paola Briguori

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO, COMPOSTA DI N. 3 FOGLI, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. A RICHIESTA DELL'AVV. NICOLA GIULIANI. DALLA SEGRETERIA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA.

Firenze, li 19/07/2013

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
